



Allegato =B= al rep. n.20634/12240

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NOVReS"**

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE E DURATA

1. Denominazione

E' costituita, ai sensi del codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 e seguenti modifiche ed integrazioni (d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore" o "CTS"), su iniziativa promotrice del Comune di Novi di Modena, l'Associazione denominata "COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NOVReS" (d'ora in avanti l'"Associazione").

In seguito all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (d'ora in avanti "R.U.N.T.S."), di cui all'art. 45 del CTS, la denominazione verrà automaticamente aggiornata in "**COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NOVReS ETS**", senza necessità di ulteriore modifica al presente Statuto.

L'Associazione, una volta iscritta al R.U.N.T.S., utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore " o l'acronimo "ETS".

2. Sede

L'Associazione ha sede in **Novi di Modena (MO), Viale Vittorio Veneto n. 16 - CAP 41016.**

Possono essere costituiti uffici o sedi secondarie in attuazione delle finalità dell'Associazione.

Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Comitato Direttivo.

L'associazione opererà nell'ambito territoriale del Comune di Novi di Modena (MO), entro comunque i confini regionali.

3. Oggetto Sociale e Scopi

L'Associazione esercita, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale e mediante il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5 del CTS, lettera e), la seguente attività:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

L'Associazione esercita, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:

1) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnova-

Registrato a **Modena**
il 15 maggio 2026
N. 13247
Serie 1T
Esatti € 200,00

bile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'Associazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;

2) gestire i rapporti con il GSE;

3) monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;

4) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla CER consentendo ai medesimi di conseguire i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Comitato Direttivo;

5) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla CER ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;

6) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2 dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021;

7) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

L'Associazione, qualificandosi come ente non commerciale senza scopo di lucro, non potrà distribuire il suo patrimonio tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

L'Associazione compie anche interventi e servizi finalizzati alla produzione, all'accumulo ed alla condivisione di energia da fonti rinnovabili ai fini di autoconsumo, ai sensi del d.lgs. n. 199/21, ed ha lo scopo di fornire, attraverso la costituzione di una comunità di energia rinnovabile, benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera.

In particolare, le iniziative che l'Associazione si propone di perseguire in favore dei propri membri o soci (d'ora in avanti gli **"Associati"**), vertono principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti rinnovabili (FER), mettendo in relazione i consumatori/produttori/prosumer (i.e. soggetti che rivestono sia qualifica di produttore che di consumatore di energia elettrica) che vogliono partecipare direttamente alla Comunità Energetica Rinnovabile (d'ora in avanti **"CER"**).

L'Associazione assicura, tramite il Comitato Direttivo, che gli Associati, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 4 del DM MASE 414 del 07.12.2023.

L'Associazione, inoltre, accoglie eventuali produttori terzi

esterni che possiedono impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di mettere a disposizione della CER la loro produzione.

Sia l'Associato che il produttore terzo esterno alla configurazione potranno partecipare alla generazione da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci, in conformità e secondo quanto previsto dalla legislazione o regolazione normativa dell'ordinamento giuridico italiano.

L'Associazione è anche costituita ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 199/2021, di recepimento della Direttiva RED II (promozione dell'uso dell'energia rinnovabile) e dal d.lgs. n. 210/2021 di recepimento della Direttiva 2019/944/UE (relativa alle norme comuni sul mercato interno dell'energia elettrica), e costituisce una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 199/2021 e successive modifiche, integrazioni, norme di attuazione e di svolgere tutte le attività consentite.

L'Associazione fornisce benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai soci, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei soci e promuovendo l'autoconsumo collettivo.

L'associazione potrà svolgere le proprie attività in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- la tutela dell'ambiente;
- il risparmio energetico;
- la promozione e la diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
- la produzione di energia sul territorio;
- l'autosufficienza energetica;
- il contrasto alla povertà energetica;
- l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, privati, commerciali e industriali;
- la transizione energetica;
- l'incentivazione all'uso dei veicoli elettrici per contrastare l'inquinamento globale,

così realizzando e svolgendo l'attività di interesse generale già sopra richiamata.

4. Attività secondarie e strumentali

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (CTS), attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Comitato Direttivo. Fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività ini-

bite alle comunità energetiche rinnovabili.

L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, D.L. 34/2020 e dell'art. 16 bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore, in eccedenza rispetto all'energia condivisa, l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader.

L'Associazione può avvalersi di fornitori terzi di energia rinnovabile.

Sempre in via strumentale e secondaria, l'Associazione potrà quindi:

- 1) svolgere attività di stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- 2) individuare ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- 3) fornire supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- 4) provvedere alla pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle FER;
- 5) promuovere l'attività dell'Associazione anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- 6) realizzare convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili e su un consumo consapevole;
- 7) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
- 8) realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli Associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale, riqualificazione energetica degli edifici privati, pubblici e/o commerciali/industriali, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli Associati;

- 9) realizzare impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo e al fine di permettere agli Associati di ottenere agevolazioni e riduzioni tariffarie per l'acquisto di energia. Ciò anche in considerazione degli incentivi promossi dalle Autorità decisorie e/o regolatorie per lo sfruttamento delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile così come definite dalla legge e dai regolamenti;
- 10) prestare qualsiasi servizio comunque collegato alle attività di cui ai precedenti punti.

In via strumentale e residuale, l'Associazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento dei propri scopi, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

5. Durata

L'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati che, contestualmente, fisserà le disposizioni relative alla liquidazione e devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

L'anno associativo coincide con l'anno solare.

TITOLO SECONDO

RISORSE, PATRIMONIO E BILANCIO

6. Patrimonio dell'Associazione

Il Patrimonio dell'Associazione, destinato alla realizzazione dell'attività statutaria, è l'insieme di:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione;
- contributo di ammissione (o quota di iscrizione);
- quote associative annuali;
- quote di contribuzione corrisposte dai soci relative alla energia elettrica condivisa, così come intesa nei regolamenti e nelle norme tecniche vigenti;
- contributi energetici e corrispettivi previsti a favore delle comunità energetiche rinnovabili;
- eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- eventuali proventi derivanti dalle iniziative attuate e promosse dall'Associazione;
- ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Detto patrimonio è suddiviso in:

a) un Fondo di Dotazione, che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione, strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Comitato Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di Associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione, che comprende il valore di tutti gli altri beni.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

Con deliberazione del Comitato Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, ove nominato, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

7. Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Comitato Direttivo (C.D.) predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione e per gli ulteriori adempimenti, oltre che il bilancio sociale nei casi e con le modalità previste alla maturazione dei requisiti di legge. I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci, i quali possono prenderne visione.

8. Destinazione dei proventi, degli utili, delle riserve e dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie, ai sensi del Codice del Terzo Settore, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

TITOLO TERZO

I SOCI

9. Associati

Il numero degli Associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Gli Associati possono essere solo persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali (ivi

incluse le amministrazioni comunali), gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, tutte le amministrazioni locali (inserite nell'elenco divulgato dall'ISTAT ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.) che sono ubicate negli stessi Comuni in cui si trovano gli impianti.

Per quanto riguarda le imprese private, possono partecipare a condizione che la partecipazione non costituisca la loro attività commerciale e/o industriale principale e fintantoché la loro partecipazione sia consentita dalla legge.

Requisito per partecipare alla configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile è la titolarità di una utenza per l'approvvigionamento della energia elettrica con punto di connessione ("POD") sotteso alla medesima cabina di trasformazione primaria. Nel caso in cui un soggetto abbia pluralità di punti di connessione sottesi alla medesima cabina primaria e vi partecipi per tutti o alcuni, la sua partecipazione sarà sempre per un'unica quota e avrà diritti per un solo voto.

La partecipazione all'Associazione è aperta e volontaria.

È aperta a coloro i quali, essendo in possesso dei requisiti e condividendone in modo espresso gli scopi dell'Associazione, presentano richiesta.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto e del Regolamento Interno, di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo - conseguente alla propria adesione all'Associazione.

Spetta al Comitato Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. In particolare, nella valutazione delle domande di ammissione, il Comitato Direttivo dovrà tenere in considerazione le necessarie esigenze di bilanciamento della CER con riferimento ai volumi di produzione e consumo energetico della configurazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli Associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Sull'istanza presentata dall'aspirante associato si pronuncia il Comitato Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione, il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto, adeguatamente motivato, della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Tutti gli Associati hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a

qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili. Gli Associati possono rivestire, a seconda dei casi, le qualifiche di Produttore (il soggetto che mette a disposizione della CER la produzione di energia elettrica di impianti di produzione che si trovano nella sua disponibilità), Consumatore (il soggetto che consuma l'energia elettrica messa a sua disposizione dalla CER) ovvero di Prosumer (il soggetto che ricompre al contempo la qualifica di Produttore e Consumatore). Ai sensi di quanto previsto dall'art. 31, comma 1 lettera b) del D. lgs 199/21, e salvo quanto oltre previsto all'art. 19, possono esercitare il potere di controllo solo i soci che siano persone fisiche, piccole e medie imprese ("PMI"), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER.

10. Diritti e Doveri degli Associati

Gli Associati, purché siano in regola con il pagamento delle quote e contributi associativi ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee;
- votare direttamente o per delega alle assemblee, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente;
- mantenere i diritti di cliente finale (ovvero consumatore), compreso quello di scegliere il proprio rivenditore di energia.

Gli Associati hanno altresì facoltà di contribuire alla vita dell'Associazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante volontari contributi in denaro, annuali o pluriennali o con l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o immateriali, ovvero con la prestazione di un'attività, anche professionale.

Gli Associati sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente Statuto, i regolamenti approvati e le decisioni del C.D.;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto;
- a conferire mandato alla CER per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa (secondo il modello di "Mandato dei clienti Finali" allegato alle Regole Tecniche GSE del 4 aprile 2022 e alle successive modificazioni), individuando univocamente nell'Associazione il soggetto delegato responsabile dell'immissione in rete e della valorizzazione economica dell'energia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa;
- a delegare l'Associazione, in qualità di Referente, quale soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale e possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita, come stabilito dallo specifico regolamento.

11. Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato si perde, estinguendosi il rapporto associativo individuale, per:

- libero recesso;
- cancellazione per morosità: è considerato moroso chi ritarda i pagamenti di oltre 90 (novanta) giorni;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- esclusione.

Le cause di estinzione del rapporto individuale soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile e al Regolamento Interno. In ogni caso, gli Associati che abbiano perso o cessato la qualità sono obbligati al pagamento di quanto da loro dovuto all'Associazione, anche per investimenti maturati fino al momento della efficacia della cessazione.

La perdita della qualifica di Associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione.

12. Recesso

Gli Associati possono recedere in ogni momento e uscire dall'Associazione, fermi restando, qualora l'Assemblea decida di prevederli, eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Presidente con un preavviso di 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Il recesso dell'Associato ha effetto dalla data indicata dall'Associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito.

13. Esclusione

L'esclusione dell'Associato può essere deliberata solo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto e/o degli eventuali regolamenti, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa si indicano:

- i. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- ii. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- iii. inadempimento del dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:

- iv. trasformazione, fusione e scissione;
- v. apertura di procedure di liquidazione.

I medesimi sono esclusi di diritto in caso di:

- vi. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- vii. liquidazione giudiziale e/o apertura di una procedura concorsuale anche stragiudiziale.

14. Volontari, dipendenti e collaborazioni

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri Associati o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività.

L'Associazione può avvalersi della consulenza di società del settore energetico e comunque di consulenti e professionisti in genere in grado di seguire tutte le fasi dello sviluppo, costruzione, gestione dei rapporti con altre istituzioni pubbliche e private e qualsiasi altra azione utile alla CER.

TITOLO QUARTO GLI ORGANI SOCIALI

15. Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo o di Revisione (se nominati).

16. L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le decisio-

ni dell'Assemblea obbligano tutti gli Associati.

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, per l'esame e l'approvazione del Bilancio d'esercizio o della rendicontazione economica.

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà degli Associati o da almeno due terzi dei componenti del Comitato Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno 8 (otto) giorni prima a mezzo e-mail, lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

Il Presidente comunicherà la convocazione dell'Assemblea prevalentemente via e-mail, tramite la mailing list dell'Associazione.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea Ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli Associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli Associati presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice dei presenti.

Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, fermo restando di accertare l'identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione dell'Assemblea e la possibilità di tutti i presenti di partecipare alla discussione e alle votazioni.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea Straordinaria sarà necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno i tre quarti (3/4) degli Associati e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione sarà necessaria la presenza di almeno metà (1/2) degli Associati e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli Associati.

Il Segretario è incaricato di verbalizzare l'Assemblea e verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli Associati per la libera

consultazione.

17. Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta Ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- stabilisce, su proposta del Comitato Direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività redatto dal Comitato Direttivo;
- delibera sull'utilizzo degli importi previsti e riconosciuti alla CER dal D.lgs. n. 199/2021 di attuazione della Direttiva 2018/2001, per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli Associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la CER deliberi di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli Associati ai sensi dell'art. 42 bis, comma 5, lett. c) D.lgs. 162/2019 e ss. o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area di insistenza della CER, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla CER, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della CER, secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA e ss. (il "Regolamento Interno", cfr. art. 25 sempre tenendo in considerazione che nel regolamento di ripartizione degli incentivi l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso nella percentuale di cui all'Appendice B delle regole operative 23.02.2024, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
- Si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria:

- delibera le modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione (anche in associazione riconosciuta Ente del Terzo Settore), la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'articolo 23 dello Statuto;
- nomina uno o più liquidatori.

18. Rappresentanza degli Associati in Assemblea

Ciascun Associato ha diritto ad un voto.

Ogni Associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro Associato. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di n. 3 (tre) Associati se questi ultimi sono in numero inferiore a 500 (cinquecento) ovvero sino ad un massimo di n. 5 (cinque) Associati se questi ultimi sono in numero uguale o maggiore di 500 (cinquecento).

19. Il Comitato Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo ("C.D.") nominato dall'Assemblea, i cui componenti sono scelti mediante elezione fra gli Associati ovvero fra le persone indicate dagli enti giuridici Associati, senza alcuna discriminazione. Tuttavia, non possono ricoprire cariche all'interno del Comitato Direttivo gli Associati che rivestono la qualità di enti pubblici territoriali, società e enti da questi partecipati o autorità locali Associate, né coloro che ricoprono cariche elettive o di designazione all'interno di tali enti per tutta la durata dell'incarico. Si applica, in ogni caso, l'art. 2382 del Codice Civile.

Il Comitato Direttivo è composto da n. 5 (cinque) componenti, compresi il Presidente e il Vicepresidente.

I componenti durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il primo C.D. viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione. Il rinnovo del C.D. avviene in sede di esame e approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un componente venisse meno, il Presidente (o il Vicepresidente) convocherà un'Assemblea Ordinaria per eleggere un nuovo componente del C.D.

La partecipazione al C.D. è gratuita. Ai componenti potranno esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

I componenti del C.D. decadono:

- i. per la perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per la loro nomina;
- ii. per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla legge o dallo Statuto;
- iii. nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive del C.D.

La decadenza è rilevata dal C.D.

Sono cause di esclusione dal Comitato Direttivo:

- i. il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti;
 - ii. l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine dell'Associazione;
 - iii. essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.
- L'esclusione viene deliberata dal C.D. senza il compunto del voto del componente della cui posizione si discute; in caso di parità, prevale il voto del Presidente (o del Vicepresidente).

20. Funzionamento e Attribuzioni del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività associativa, anche ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, e per il raggiungimento dei relativi scopi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il C.D. è convocato con avviso personale a mezzo email, lettera raccomandata, o consegnata a mani o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida purché verificabile, contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) dei suoi componenti con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi. Nei casi di necessità o urgenza il preavviso minimo è di 1 (un) giorno lavorativo.

Le adunanze del C.D. possono essere tenute anche in audio/video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il C.D. si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo (ovvero le modalità alternative se non è prevista la partecipazione in presenza) e l'ora e può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione.

Il C.D. anche in mancanza di regolare convocazione, e validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i componenti e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Per le decisioni del Comitato Direttivo è necessaria la presenza di almeno tre quinti (3/5) dei componenti e sono assunte a maggioranza dei presenti.

Ogni riunione del C.D. è verbalizzata dal Presidente, che cura la conservazione dei verbali.

Al Comitato Direttivo spetta:

- convocare l'Assemblea degli Associati, constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento al-

l'Assemblea;

- assicurare un'adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 4 del DM del 07/12/2023 n. 414;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione anche attraverso la redazione di appositi programmi di attività secondo le linee approvate dall'Assemblea;
- redigere il bilancio di esercizio;
- verificare il rispetto dello Statuto;
- deliberare in merito alle nuove adesioni o all'esclusione degli Associati;
- provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per quanto non direttamente spettante all'Assemblea;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, far i quali: acquistare o alienare beni mobili e immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni da destinare alle finalità dell'Associazione; determinare l'impiego dei contributi e, più in generale, dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre proposte o mozioni all'Assemblea;
- promuovere e organizzare eventi associativi;
- conferire mandati e incarichi a soggetti terzi per lo svolgimento di singole attività inerenti all'Associazione (CER).

Il Comitato Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

21. Presidente e altre cariche

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del C.D., è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolute dal Vicepresidente.

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convocare il C.D. e l'Assemblea, curare l'esecuzione delle deliberazioni del C.D. e sorvegliare sul buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificare il rispetto dello Statuto e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Referente è la medesima CER. Il Presidente assume quindi il ruolo di Referente della CER stessa, ma ha la facoltà di delegare un soggetto esterno per tale carica tramite un mandato senza rappresentanza con durata annuale tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento che, in tal caso, deve essere ratificata dal C.D..

Il Vicepresidente è eletto dal C.D. al proprio interno, a maggioranza di voti, ed esercita le funzioni attribuite al Presidente in ipotesi di sua assenza o impedimento.

Il Tesoriere è nominato tra i componenti del C.D. ed ha il compito di riscuotere le quote d'iscrizione e le quote annuali, provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con gli istituti di credito, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi e all'utilizzo di ogni sistema di pagamento, monitorare la gestione economico-finanziaria dell'Associazione, supportare il Comitato Direttivo nella redazione del Bilancio di esercizio.

Il Segretario dell'Assemblea è eletto di volta in volta dalla Assemblea e ha il compito della redazione e trascrizione dei verbali.

L'Organo di Controllo (e/o Revisore dei Conti), ove nominato.

Nei casi previsti dalla legge e qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea può nominare un Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale (tre membri). I componenti dell'Organo non sono Associati, durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. A tutti i componenti si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del Codice Civile. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo e a quelle dell'Assemblea, senza diritto di voto. Se previsto dalla legge o se ritenuto opportuno, l'Assemblea può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI

22. Regolamento Interno

L'Assemblea approva il Regolamento Interno, che rimane valido a tempo indeterminato e comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

23. Estinzione, Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio Residuo

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 del D.lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

24. Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda a quanto stabilito dal Codice Civile, dal Codice del Terzo Settore e dalle norme di legge vigenti in materia.

Ogni controversia dovesse insorgere tra uno o più Associati e l'Associazione o tra gli Associati medesimi, in merito alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione del presente Statuto e dei successivi Regolamenti sarà devoluta alla compe-

tenza del Tribunale di Modena.

F.to GIAN PAOLO TRAVASONI

F.to CARLO CAMOCARDI NOTAIO - SIGILLO.